

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decen-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.


*(Contratto nazionale di servizio)*1. *Identico:*

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale»;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

trato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico **del bilancio** della provincia autonoma di Bolzano»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) dopo il comma 3 **sono inseriti i seguenti:**

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, **in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive.** Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina **sono rappresentati** in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e **gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c)** del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

Art. 2.

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

f) *identica*;

g) *identica*.

Art. 2.

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. *Identico*:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'amministratore delegato, sentito il parere del consiglio di amministra-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità»;

b) *identica*;

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identico*:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e **diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.** Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. *Identico*:

a) *identica*;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013;**

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, **tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi**, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del consiglio medesimo.

6-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera *a*), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e della RAI almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

6-quater. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera *c*), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: *a*) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso l'*intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; *b*) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assem-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

blea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

blea ed acquista efficacia **se conforme alla deliberazione** della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

9-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione e due consiglieri, individuati dal consiglio di amministrazione, svolgono funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.

9-ter. Il presidente del consiglio di amministrazione e i due consiglieri di cui al comma 9-bis redigono, con cadenza seme-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del medesimo comma, da sottoporre all'esame del consiglio.

10. *Identico:*

a) *identica;*

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive **formulate** e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti **di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio** del consiglio di amministrazione. **Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;**

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni **rilevanti** degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) *identica;*

10-bis. La carica di amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Spa non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato, da coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

10-ter. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sponsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto *performance* positive in posizioni di responsabilità di vertice;

c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lanza dei servizi radiotelevisivi, **di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.** Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Art. 3.

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce **semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio**, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, **consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.**

12-ter. *Identico*».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Il parere sulle modifiche allo statuto è espresso esclusivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.**

3. *Identico*.

Art. 3.

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. *Identico*:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. - (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) - 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 49-ter. - (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). - 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. - (*Reclutamento del personale*). - 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in rela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Art. 49-bis. - (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) - Identico.

Art. 49-ter. - (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). - Identico».

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento del servizio pubblico e del finanziamento dell'emittenza locale)

1. Il Governo, **al fine di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico e per la disciplina del finanziamento dell'emittenza locale, per la funzione di pubblico interesse svolta**, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa **e dell'emittenza locale**, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa **quale attuale concessionaria del servizio pubblico**, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione, **garantendo, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dell'azienda**;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) **definizione delle modalità di finanziamento pubblico dell'emittenza locale anche tenuto conto dei principi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di riconoscere e qualificare la funzione di pubblico interesse svolta e di garantire adeguata certezza di risorse.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **I relativi schemi sono** trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che si esprimono entro sessanta giorni. **Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.**

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi **di cui al comma 1** determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente al-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(*Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(*Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti **anche ai fini del loro adeguamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**

soppressa

b) trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;

e) *identica.*

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano **dalla** data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione:

a) la procedura di nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione si conclude entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 6, lettera *a*), deve avvenire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative candidature devono essere presentate almeno quindici giorni prima della nomina;

c) la procedura di voto del membro del consiglio di amministrazione di designazione dell'assemblea dei dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 6, lettera *c*), deve essere pubblicata dal consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione ita-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liana Spa entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le candidature devono pervenire almeno quindici giorni prima della nomina.

DISEGNO DI LEGGE N. 746
D'INIZIATIVA DEL SENATORE STUCCHI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.